



**Banca
di Credito Cooperativo
dell'Alto Reno**

Policy di Classificazione della Clientela

INDICE

1.	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	2
2.	CATEGORIE DI CLIENTELA	2
2.1	CLIENTI PROFESSIONALI	2
2.1.1	<i>Clienti Professionali di diritto</i>	2
2.1.2	<i>Clienti Professionali su richiesta/Clienti Professionali Pubblici</i>	3
2.2	CONTROPARTI QUALIFICATE	3
2.3	CLIENTI AL DETTAGLIO	3
3.	CLASSIFICAZIONE STATICA	3
3.1	RICLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI ESISTENTI NELLA CLASSE DEI CLIENTI AL DETTAGLIO	3
3.2	CLASSIFICAZIONE DEI NUOVI CLIENTI.....	3
4.	CLASSIFICAZIONE DINAMICA	4
4.1	PASSAGGIO DA CLIENTE AL DETTAGLIO A CLIENTE PROFESSIONALE SU RICHIESTA.....	4
4.1.1	<i>Valutazione della competenza, esperienza, conoscenza del cliente</i>	4
4.1.2	<i>Procedura per il passaggio</i>	5
4.2	PASSAGGIO DA CLIENTE PROFESSIONALE A CLIENTE AL DETTAGLIO.....	5
4.2.1	<i>Passaggio ad iniziativa del cliente</i>	5
4.2.2	<i>Passaggio ad iniziativa della Banca</i>	5
4.3	PASSAGGIO DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE AL DETTAGLIO	5
4.3.1	<i>Passaggio ad iniziativa del cliente</i>	5
4.3.2	<i>Passaggio ad iniziativa della Banca</i>	5
4.4	PASSAGGIO DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE PROFESSIONALE	5
4.4.1	<i>Passaggio ad iniziativa del cliente</i>	5
4.4.2	<i>Passaggio ad iniziativa della Banca</i>	5
4.5	SINTESI DELLE FATTISPECIE DI CLASSIFICAZIONE DINAMICA.....	6
5.	COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI	6
5.1	CLASSIFICAZIONE STATICA E DINAMICA	6
5.2	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	6
6.	TUTELE E REGOLE DI CONDOTTA PER CLASSE DI CLIENTELA	6

1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento, denominato Policy per la classificazione della clientela (di seguito Policy), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno s.c. (di seguito Banca), descrive le politiche e le procedure di classificazione della clientela adottate dalla Banca con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 in recepimento delle direttive comunitarie sinteticamente definite MiFID.

La Policy fornisce una descrizione delle categorie di clienti disciplinate dalla normativa, riportando i requisiti che legittimano l'attribuzione di un determinato *status* al cliente, nonché il cambiamento di tale *status*.

La Policy descrive i criteri adottati dalla Banca per l'inquadramento iniziale dei clienti all'interno delle classi, sulla base dell'analisi del possesso da parte di questi dei predetti requisiti (c.d. classificazione statica).

La Policy descrive altresì tutte le possibili variazioni che possono essere operate sulla classificazione inizialmente effettuata dalla Banca. La variazione della classificazione può avvenire, nelle determinate fattispecie previste dalla normativa, qualora pervenga una richiesta di cambiamento di *status* da parte del cliente o qualora il cambiamento di *status* sia definito dalla Banca (c.d. classificazione dinamica).

La Policy descrive i criteri di attribuzione della classe al cliente specificando se tale attribuzione riguarda l'operatività complessiva del cliente oppure le operazioni aventi per oggetto un singolo prodotto o strumento finanziario oppure la tipologia di prodotti o strumenti finanziari oppure la prestazione di un singolo servizio di investimento oppure l'effettuazione di una determinata operazione.

La Policy definisce funzioni e responsabilità attribuite alle unità organizzative aziendali per la gestione nel continuo della classificazione della clientela.

La Policy descrive il livello di protezione che sarà garantito alla clientela in funzione della classificazione operata e le regole di condotta che la Banca è tenuta ad applicare.

2. CATEGORIE DI CLIENTELA

Si definisce *Cliente* la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori.

La normativa individua tre categorie di clienti: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio.

2.1 Clienti Professionali

Un *Cliente professionale* è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.

I clienti professionali si distinguono in *professionali di diritto* e *professionali su richiesta*.

2.1.1 Clienti Professionali di diritto

I *Clienti professionali di diritto* sono collocati in tale categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore.

Si intendono *Clienti professionali di diritto*:

- 1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
 - a) banche
 - b) imprese di investimento
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
 - d) imprese di assicurazione
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi
 - g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
 - i) altri investitori istituzionali
 - j) agenti di cambio
- 2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

a) totale di bilancio	eur	20.000.000
b) fatturato netto	eur	40.000.000
c) fondi propri	eur	2.000.000
- 3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie

- 4) i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca Mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.

2.1.2 Clienti Professionali su richiesta/Clienti Professionali Pubblici

I *Clienti professionali su richiesta* sono i clienti al dettaglio che vengono classificati dalla Banca come professionali dietro loro esplicita richiesta, sulla base della valutazione di sostanziale idoneità e rispettati i criteri e le procedure indicati al par. 4.1.; I *Clienti Professionali Pubblici* sono quelli individuati con Regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.2 Controparti qualificate

Sono *Controparti qualificate* i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini.

Sono *Controparti qualificate*:

- 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- 3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- 4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob ;
- 5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2.3 Clienti al dettaglio

E' il *Cliente al dettaglio* il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.

3. CLASSIFICAZIONE STATICA

La Banca riclassifica ogni cliente esistente al 1° novembre 2007 secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.

Per Cliente esistente si intende :

- ogni intestatario di deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione
- ogni intestatario di gestione patrimoniale
- ogni intestatario di Oicr
- ogni intestatario di polizze assicurative di tipo finanziario
- ogni intestatario di certificati di deposito nominativi
- ogni soggetto che ha sottoscritto ordini per l' emissione di certificati di deposito al portatore

3.1 Riclassificazione dei clienti esistenti nella classe dei clienti al dettaglio

Ogni cliente esistente che non rientri nell'elenco di cui al par. 3.2 e che non soddisfi i requisiti di cui al par. 3.3, è classificato come *Cliente al dettaglio*.

Ai clienti così classificati viene inviata una comunicazione a mezzo lettera semplice contenente la segnalazione della categoria di appartenenza, nonché informativa sul diritto a richiedere una diversa classificazione ed i relativi limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

3.2 Classificazione dei nuovi clienti

All'atto di stipula del contratto per la prestazione di uno o più servizi di investimento o accessori, il nuovo cliente che non rientri nelle fattispecie di cui al par. 2.2 viene classificato dalla Banca come *Cliente al dettaglio*.

Qualora il cliente rientri nelle fattispecie di cui al par. 2.2, esso viene classificato come *Controparte qualificata*.

Al cliente viene fornita adeguata informativa circa la sua classificazione. Il cliente prende atto della classe ad esso attribuita mediante sottoscrizione di apposito allegato contrattuale.

4. CLASSIFICAZIONE DINAMICA

La normativa permette di classificare un cliente in una categoria differente rispetto a quella definita in sede di classificazione statica. Il passaggio da una classe all'altra può avvenire in determinate fattispecie e con precise condizioni, su iniziativa dell'impresa o su richiesta del cliente.

Sono di seguito descritte le fattispecie di classificazione dinamica gestite dalla Banca nel rispetto della normativa, le procedure applicate le forme e le modalità adottate per il passaggio.

La Banca si impegna, nel pieno rispetto della normativa nazionale, a non consentire il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Controparte Qualificata* o da *Cliente professionale* a *Controparte qualificata*.

4.1 Passaggio da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta

La Banca può classificare come *Cliente professionale* i clienti diversi da quelli indicati al par. 2.1.1 che ne facciano espressa richiesta, purché siano realizzate le seguenti fasi e soddisfatte le relative condizioni:

- valutazione della competenza, esperienza, conoscenza del cliente di cui al par. 4.1.1
- espletamento della procedura per il perfezionamento del passaggio di cui al par. 4.1.2

Il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Cliente professionale su richiesta* può avvenire, in base alla richiesta espressa del cliente, esclusivamente con la seguente modalità:

- a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati e per tutte le operazioni aventi per oggetto tutti gli strumenti e i prodotti finanziari.

4.1.1 Valutazione della competenza, esperienza, conoscenza del cliente

La Banca effettua una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e della conoscenza del cliente attraverso cui possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Tale valutazione si articola nelle fasi di seguito descritte.

A) Test di competenza per amministratori e dirigenti di soggetti autorizzati

Qualora il cliente sia una persona giuridica autorizzata secondo la normativa vigente ad operare nel settore finanziario, la Banca effettua il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori di cui al TUF, accertando l'alternativa presenza dei requisiti di professionalità di seguito indicati:

- a) esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, assicurativo;
- b) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche per almeno un triennio;
- c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, assicurativo esercitate per almeno un triennio.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti viene acquisita la documentazione di seguito indicata:

- per la lett. a) dichiarazione dell'impresa o della società presso le quali è stato maturato il periodo di esperienza professionale
- per la lett. b) certificazioni di enti universitari ovvero attestazioni di attività di insegnamento
- per la lett. c) dichiarazione dell'ente presso il quale è stato maturato il periodo di esperienza professionale

B) Accertamento dei requisiti oggettivi

La Banca accerta sempre la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- a) il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- b) il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 €;
- c) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti la Banca si riserva l'acquisizione di documentazione.

In caso di persone giuridiche, l'accertamento dei requisiti di cui alla lett. c) è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto, incaricata ad operare sui depositi accesi presso la Banca, l'accertamento dei requisiti di cui alla lett. c) è condotta con riguardo alla persona giuridica medesima.

C) Valutazione sostanziale

In aggiunta agli accertamenti previsti al par. 4.1.2, qualora non si applichi il par. 4.1.1., la Banca verifica la competenza, l'esperienza e la conoscenza del cliente, per assicurarsi che questi sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume, accertandosi che le risposte alle domande previste dal *Questionario* attestino il massimo livello di competenza, esperienza e conoscenze.

Qualora l'esito delle valutazioni di cui al presente paragrafo sia negativo, la Banca rifiuta di classificare il cliente come *Cliente professionale*, fornendo al cliente adeguata motivazione.

4.1.2 Procedura per il passaggio

La procedura per il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Cliente professionale* su richiesta si articola nelle seguenti fasi:

- 1) il cliente invia a mezzo lettera semplice o presenta agli sportelli della Banca una istanza in forma scritta ove richiede di essere trattato come *Cliente professionale* a titolo generale;
- 2) la Banca consegna al cliente una nota informativa contenente l'avvertimento che la classificazione come *Cliente professionale* comporta la perdita di alcune tutele; il cliente sottoscrive la nota informativa per presa d'atto e per ricevuta;
- 3) il cliente sottoscrive e consegna alla Banca una dichiarazione, in un documento diverso dal contratto, della propria consapevolezza sulle conseguenze derivanti dalla perdita delle tutele e dei diritti connessi alla categoria di *Cliente al dettaglio*.

Qualora la procedura di cui al presente paragrafo, per qualsiasi motivo non si realizzi correttamente in ogni sua fase, la Banca non classifica il cliente come *Cliente professionale*, fornendo ad esso adeguata motivazione.

4.2 Passaggio da Cliente professionale a Cliente al dettaglio

4.2.1 Passaggio ad iniziativa del cliente

I soggetti classificati come *Clients professionali* possono richiedere alla Banca un trattamento quale *Cliente al dettaglio* e la Banca può convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione.

Il passaggio da *Cliente professionale* a *Cliente al dettaglio* può avvenire, in base alla richiesta espressa del cliente, esclusivamente con la seguente modalità:

- a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati e per tutte le operazioni aventi per oggetto tutti gli strumenti e i prodotti finanziari

A tale fine i *Clients professionali* concludono un accordo scritto con la Banca nel quale si stabilisce che il trattamento quale *Cliente al dettaglio* si applica a titolo generale.

La Banca comunica al cliente della riclassificazione operata mediante invio di lettera semplice contenente informativa sulle conseguenze in ordine alla tutela dell'investitore.

4.2.2 Passaggio ad iniziativa della Banca

La Banca riclassifica di iniziativa il *Cliente professionale* nella categoria del *Cliente al dettaglio* qualora sia comunicata dal cliente o accertata ai sensi del par. 5.2 la perdita dei requisiti legittimanti la permanenza nella categoria di appartenenza.

La riclassificazione nella categoria del *Cliente al dettaglio* avviene a titolo generale.

La Banca comunica al cliente della riclassificazione operata mediante invio di lettera semplice contenente informativa sulle conseguenze in ordine alla tutela dell'investitore.

4.3 Passaggio da Controparte qualificata a Cliente al dettaglio

4.3.1 Passaggio ad iniziativa del cliente

I soggetti classificati come *Controparti qualificate* possono richiedere alla Banca un trattamento quale *Cliente al dettaglio* e la Banca può convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione.

Il passaggio da *Controparte qualificata* a *Cliente al dettaglio* può avvenire in base alla richiesta espressa del cliente, esclusivamente con la seguente modalità:

- a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati e per tutte le operazioni aventi per oggetto tutti gli strumenti e i prodotti finanziari

A tale fine le *Controparti qualificate* concludono un accordo scritto con la Banca nel quale si stabilisce che il trattamento quale *Cliente al dettaglio* si applica a titolo generale.

4.3.2 Passaggio ad iniziativa della Banca

La Banca non attiva alcuna riclassificazione di iniziativa delle *Controparti qualificate*.

4.4 Passaggio da Controparte qualificata a Cliente professionale

4.4.1 Passaggio ad iniziativa del cliente

I soggetti classificati come *Controparti qualificate* possono richiedere alla Banca un trattamento quale *Cliente professionale* e la Banca può convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione.

Il passaggio da *Controparte qualificata* a *Cliente professionale* può avvenire in base alla richiesta espressa del cliente, esclusivamente con la seguente modalità:

- a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati e per tutte le operazioni aventi per oggetto tutti gli strumenti e i prodotti finanziari


A tale fine le *Controparti qualificate* concludono un accordo scritto con la Banca nel quale si stabilisce che il trattamento quale *Cliente professionale* si applica a titolo generale.

4.4.2 Passaggio ad iniziativa della Banca

La Banca non attiva alcuna riclassificazione di iniziativa delle *Controparti qualificate*.

4.5 SINTESI DELLE FATTISPECIE DI CLASSIFICAZIONE DINAMICA

Vengono di seguito sintetizzate le fattispecie di classificazione dinamica permesse dalla normativa vigente e disciplinate dalla *Policy* nei precedenti paragrafi.



5. COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI

5.1 Classificazione statica e dinamica

In sede di classificazione statica, è competente ad effettuare la classificazione della clientela la Funzione Titoli, mediante ausilio degli strumenti informatici.

Nel caso di nuovo cliente ed in sede di classificazione dinamica, è competente ad effettuare la classificazione della clientela di cui ai parr. 3.2, 4.1 e 4.2 l'Operatore di filiale che gestisce il contatto con il cliente su autorizzazione del Responsabile di filiale.

In sede di classificazione dinamica, è competente ad effettuare la classificazione della clientela di cui ai parr. 4.3 e 4.4 la Funzione Titoli.

5.2 Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e le valutazioni effettuate per la classificazione della clientela di cui ai parr. 3.3 e 4.1 è conservata presso la Filiale nel fascicolo contrattuale del cliente.

Qualora accerti la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi o maturi un giudizio che non legittima la permanenza del cliente nella categoria di *Cliente professionale*, il Responsabile di Filiale, di concerto con il Servizio Finanza, provvede, laddove necessario, a riclassificare il cliente nella categoria di *Cliente al dettaglio*.

6. TUTELE E REGOLE DI CONDOTTA PER CLASSE DI CLIENTELA

Sono di seguito sintetizzate le tutele e le regole di condotta applicate dalla Banca per le differenti classi di clientela.

REGOLE DI CONDOTTA	CATEGORIE DI CLIENTELA		
	AL DETTAGLIO	PROFESSIONALI	CONTROPARTI QUALIFICATE
Obblighi generali di informazione nei confronti del cliente; obblighi di informazione sull'impresa di investimento e i servizi da questa offerti, sugli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione, sui costi e gli oneri connessi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari o fondi del cliente.	SI	NO La Banca ha comunque l'obbligo di informare il cliente sugli strumenti finanziari, sebbene con dettaglio informativo inferiore rispetto a quello riservato al cliente al dettaglio.	NO
Obblighi di reportistica verso l'investitore cioè obblighi di comunicazione rispetto all'esecuzione di ordini che esulino dalla gestione di portafoglio, obblighi di comunicazione riguardanti la gestione di portafoglio, rendicontazione degli strumenti finanziari o dei fondi del cliente	SI	SI Sono esclusi gli obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardanti le operazioni di gestione di portafoglio o le operazioni con passività potenziali.	NO
Disciplina dell'adeguatezza: dovere del cliente di fornire le informazioni sulle proprie esperienze e conoscenze, situazione finanziaria, obiettivi di investimento	SI	SI Se viene fornito il servizio di consulenza la Banca presume che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i suoi obiettivi di investimento. Se vengono forniti i servizi di consulenza o gestione la Banca presume che il cliente abbia il necessario livello di conoscenze ed esperienze sui prodotti o servizi o operazioni per cui è classificato come professionale.	NO
Disciplina dell'appropriatezza: dovere del cliente di fornire informazioni sulle proprie conoscenze ed esperienze per la comprensione dei rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta	SI	NO La Banca presume che il cliente abbia il necessario livello di conoscenze ed esperienze sui prodotti o servizi o operazioni per cui è classificato come professionale.	NO
Disposizioni comuni in tema di appropriatezza e adeguatezza: informazioni riguardanti le conoscenze ed esperienze del cliente (dimestichezza con servizi e strumenti, natura, volume e frequenza operazioni, livello di istruzione e professione)	SI	SI Nella misura in cui gli elementi informativi siano appropriati considerata la natura del cliente.	NO
Accordo di base scritto con il cliente al dettaglio in cui vengono fissati diritti e obblighi essenziali delle parti	SI	NO	NO